



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

Tellico pkPRO

Tellico pkPRO
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 50 00
pkPRO@tellico.ch
pkPRO.ch

valevole dal 15 novembre 2018



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Indice

1	Scopo	3	6	Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	5
2	Condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione	3	6.1	Accertamento delle condizioni	5
			6.2	Esecuzione della liquidazione parziale o totale	5
			6.3	Data determinante per la liquidazione parziale	5
3	Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione	3	6.4	Data determinante per la liquidazione totale	5
3.1	Esecuzione di una liquidazione parziale	3	6.5	Calcolo dei fondi liberi/del deficit tecnico dell'istituto di previdenza	5
3.2	Data determinante per la liquidazione parziale	3	6.6	Ripartizione dei fondi liberi	5
3.3	Calcolo del grado di copertura determinante	3	6.7	Computo di un disavanzo tecnico (copertura insufficiente)	5
3.4	Trasferimento delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi della Fondazione	3			
3.5	Computo del disavanzo tecnico (copertura insufficiente)	3	7	Procedura e informazione in caso di liquidazione totale o parziale degli istituti di previdenza	6
3.6	Diritto alle riserve	3	7.1	Obbligo di notifica del datore di lavoro	6
4	Procedura e informazioni in caso di liquidazione parziale della Fondazione	3	7.2	Adozione della procedura di liquidazione parziale o totale degli istituti di previdenza	6
4.1	Adozione della procedura di liquidazione parziale della Fondazione	3	7.3	Informazione delle persone assicurate	6
4.2	Informazione degli istituti di previdenza	4	7.4	Applicazione delle decisioni	6
4.3	Mezzi legali a disposizione degli istituti di previdenza	4	8	Disposizioni finali	6
4.4	Entrata in vigore e applicazione	4	8.1	Partecipazione ai costi	6
5	Condizioni per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	4	8.2	Casi non regolati	6
5.1	Principi	4	8.3	Emissione e adeguamento del regolamento	6
5.2	Condizioni per la liquidazione parziale	4	8.4	Entrata di in vigore	7
5.3	Condizioni per la liquidazione totale	5			



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale della Tellico pkPRO (in seguito denominata «Fondazione») e per la liquidazione parziale o totale degli istituti di previdenza affiliati alla cassa.

2 Condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione

Le condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione sono adempite se si verificano cumulativamente le due seguenti condizioni:

- a) liquidazione o liquidazione parziale di un contratto di affiliazione;
- b) il grado determinante di copertura è superiore al 102.5% o inferiore al 97.5% a fine trimestre.

3 Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione

3.1 Esecuzione di una liquidazione parziale

L'applicazione della procedura di liquidazione spetta alla Fondazione.

3.2 Data determinante per la liquidazione parziale

La liquidazione parziale viene effettuata alla data di bilancio della risoluzione del contratto, alla fine del trimestre in caso di risoluzioni contrattuali effettuate nel corso dell'anno a fine trimestre, e alla data di riferimento della fine del trimestre successivo per le altre tipologie di risoluzioni contrattuali effettuate nel corso dell'anno.

3.3 Calcolo del grado di copertura determinante

Il grado di copertura della Fondazione viene calcolato in base al bilancio contabile compilato annualmente il 31 dicembre secondo le norme Swiss GAAP FER 26 e in base al bilancio tecnico-assicurativo compilato alla stessa data. In caso di disdetta durante l'anno e per la fine di un trimestre, il grado di copertura determinante viene calcolato approssimativamente tenendo conto del rendimento ottenuto fino alla data della disdetta, degli interessi attivi e degli altri dati rilevanti. Per il calcolo del grado di copertura determinante non si tiene conto dei fondi liberi e delle riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza.

3.4 Trasferimento delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi della Fondazione

Gli istituti di previdenza che lasciano la Fondazione hanno diritto alle riserve di fluttuazione e ai fondi liberi della Fondazione. Il diritto alle riserve di fluttuazione corrisponde in misura proporzionale al diritto sul capitale di copertura e di risparmio.

Questi fondi vengono trasferiti collettivamente agli istituti di previdenza che lasciano la Fondazione. Le persone affiliate a questi istituti non hanno diritto a una ripartizione individuale dei fondi liberi.

Si tiene conto dell'importo che il collettivo uscente ha versato per la formazione delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi.

Le parti delle riserve di oscillazione e dei fondi liberi a favore degli istituti di previdenza che continuano l'affiliazione, rimangono nella Fondazione, senza un'apposita attribuzione.

3.5 Computo del disavanzo tecnico (copertura insufficiente)

Se il grado determinante di copertura della Fondazione (calcolato ai sensi della cifra 3.3) è inferiore al 97.5%, i capitali previdenziali degli istituti di previdenza che lasciano la Fondazione vengono ridotti proporzionalmente al disavanzo tecnico.

Il calcolo viene effettuato moltiplicando i capitali previdenziali dell'istituto di previdenza per il grado di copertura.

Per il calcolo della quota di partecipazione al deficit tecnico non si tiene conto delle prestazioni di entrata e delle somme versate per l'acquisto di anni di contribuzione che sono state trasferite negli ultimi dodici mesi precedenti l'uscita.

I prelievi PPA e i trasferimenti dovuti a divorzio che sono stati registrati negli ultimi dodici mesi vengono inclusi nel calcolo del deficit tecnico della prestazione di uscita.

Questi disavanzi tecnici vengono trattenuti dalle prestazioni d'uscita versate agli istituti di previdenza. Gli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP non possono essere ridotti.

Le riserve di fluttuazione e i fondi liberi che vengono messi a disposizione degli istituti di previdenza devono essere utilizzati per la riduzione, risp. per l'eliminazione del disavanzo.

Le parti di deficit di copertura a carico degli istituti di previdenza che continuano l'affiliazione, rimangono nella Fondazione senza un'apposita attribuzione.

3.6 Diritto alle riserve

Se vengono trasferiti rischi attuariali, sussiste, oltre al diritto ai fondi liberi e alle riserve di fluttuazione, un diritto proporzionale collettivo agli accantonamenti, a condizione che questi siano stati creati per il collettivo uscente.

4 Procedura e informazioni in caso di liquidazione parziale della Fondazione

4.1 Adozione della procedura di liquidazione parziale della Fondazione

Le disposizioni concernenti la liquidazione parziale della Fondazione e il grado di copertura determinante vengono stabilite dal consiglio di fondazione.



4.2 Informazione degli istituti di previdenza

La Fondazione informa per iscritto i rispettivi istituti di previdenza sulla decisione di procedere alla liquidazione parziale e, in particolare fissa le norme, il grado di copertura determinante, l'importo delle parti di fondi liberi o del deficit di copertura e la procedura da seguire successivamente.

4.3 Mezzi legali a disposizione degli istituti di previdenza

Entro 30 giorni dalla data della comunicazione, gli istituti di previdenza hanno il diritto di consultare la documentazione presso la Fondazione ed eventualmente di inoltrare ricorso contro la forma di esecuzione della liquidazione parziale. Se non si può ottenere una soluzione concordata delle divergenze esistenti, la Fondazione assegna agli istituti di previdenza un termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda di revisione alla competente Autorità di vigilanza che verifica e decide le condizioni, la procedura e il calcolo dei fondi liberi, risp. del deficit di copertura.

4.4 Entrata in vigore e applicazione

La liquidazione parziale entra in vigore e può essere eseguita se:

- a) non vengono sollevate obiezioni da parte degli istituti di previdenza; oppure
- b) tutte le divergenze sono state eliminate di pieno accordo; oppure
- c) esiste una decisione con effetto legale dell'Autorità di vigilanza.

5 Condizioni per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

5.1 Principi

In caso di liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza, il capitale previdenziale delle persone assicurate che lasciano l'istituto di previdenza viene aumentato con le parti di fondi liberi accreditate individualmente o collettivamente. Se si registra un deficit di copertura, gli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti vengono ridotti individualmente.

5.2 Condizioni per la liquidazione parziale

Le condizioni per la liquidazione parziale della cassa di previdenza sono adempite se:

- a) l'effettivo del personale del datore di lavoro affiliato subisce una considerevole riduzione che sia economicamente giustificata e comporti l'uscita involontaria di una parte considerevole degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia ovvero un calo sostanziale dell' avere di vecchiaia della cassa di previdenza;
- b) l'impresa del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, comportando l'uscita involontaria di una parte considerevole degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia ovvero un calo sostanziale dell' avere di vecchiaia della cassa di previdenza.

Per ristrutturazione s'intendono tutte quelle misure adottate dal datore di lavoro il cui obiettivo primario non è quello di ridurre posti di lavoro e licenziare collaboratori, ma piuttosto quello di riorganizzare l'impresa mediante la cessazione di determinati compiti finora svolti autonomamente oppure il trasferimento di intere parti aziendali a un'altra impresa.

Un calo del personale in conformità della lettera a) è ritenuto considerevole se, a dipendenza del numero di assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia prima della riduzione del personale, si verifica nella misura seguente:

- Fino a 5 persone assicurate: minimo 2 uscite involontarie e 30% dell' avere di vecchiaia;
- Da 6 a 10 persone assicurate: minimo 3 uscite involontarie e 25% dell' avere di vecchiaia;
- Da 11 a 25 persone assicurate: minimo 4 uscite involontarie e 20% dell' avere di vecchiaia;
- Da 26 a 50 persone assicurate: minimo 5 uscite involontarie e 15% dell' avere di vecchiaia;
- Oltre 50 persone assicurate: uscite involontarie di almeno il 10% degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia e 10% dell' avere di vecchiaia.

Un calo del personale in conformità della lettera b) è ritenuto considerevole se, a dipendenza del numero di assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia prima della ristrutturazione, si verifica nella misura seguente:

- Fino a 5 persone assicurate: minimo 1 uscita involontaria e 25% dell' avere di vecchiaia;
- Da 6 a 10 persone assicurate: minimo 2 uscite involontarie e 20% dell' avere di vecchiaia;
- Da 11 a 25 persone assicurate: minimo 3 uscite involontarie e 15% dell' avere di vecchiaia;
- Da 26 a 50 persone assicurate: minimo 4 uscite involontarie e 10% dell' avere di vecchiaia;
- Oltre 50 persone assicurate: minimo 5 uscite involontarie e almeno 5% dell' avere di vecchiaia.

La data d'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione coincide con la data di uscita della prima persona assicurata che è stata costretta a lasciare involontariamente l'azienda e l'istituto di previdenza, in seguito a una decisione del datore di lavoro. Il periodo di riduzione del personale o di ristrutturazione termina alla data di uscita dell'ultima persona assicurata che lascia involontariamente la ditta e l'istituzione di previdenza.

L'uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il suo rapporto di servizio viene disdetto dal datore di lavoro oppure se la persona assicurata, dopo avere preso conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione, inoltra personalmente la disdetta entro sei mesi dall'inizio dei provvedimenti, allo scopo di prevenire la disdetta del datore di lavoro o perché non può accettare le nuove condizioni di lavoro che gli sono state offerte.



telico

Previdenza. Banca. Immobili.

5.3 Condizioni per la liquidazione totale

La condizione principale per la liquidazione totale è la disdetta di tutto il contratto di affiliazione. Tuttavia si rinuncia alla liquidazione totale se:

- a) l'istituto di previdenza cambia totalmente il titolare della previdenza e non si registra un deficit di copertura;
- b) al momento della disdetta del contratto di affiliazione non sono affiliati assicurati attivi o pensionati.

6 Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

6.1 Accertamento delle condizioni

L'esistenza delle condizioni per la liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda deve essere accertata dalla commissione di previdenza.

6.2 Esecuzione della liquidazione parziale o totale

L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono obbligati a fornire immediatamente, su richiesta della Fondazione, tutti i dati necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

6.3 Data determinante per la liquidazione parziale

La data determinante per la liquidazione parziale o totale corrisponde alla fine del trimestre successivo alla data in cui termina la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda (v. cifra 5.2). La stessa data è determinante per il calcolo dei fondi liberi o del deficit tecnico in base ai contributi.

6.4 Data determinante per la liquidazione totale

La liquidazione totale ha effetto dalla data di disdetta del contratto. La stessa data è determinante per il calcolo dei fondi liberi o del deficit tecnico in base ai contributi.

6.5 Calcolo dei fondi liberi/del deficit tecnico dell'istituto di previdenza

I fondi liberi o il deficit tecnico dell'azienda sono formati:

- a) dagli eventuali fondi liberi, risp. dall'eventuale deficit tecnico che sono stati attribuiti all'istituto di previdenza nell'ambito della liquidazione parziale della Fondazione;
- b) dai fondi liberi e dalle riserve di oscillazione dell'istituto di previdenza;
- c) dalla riserva per i contributi del datore di lavoro, qualora egli termini la sua attività.

6.6 Ripartizione dei fondi liberi

6.6.1 Ripartizione tra le persone assicurate attivamente e i pensionati

Il gruppo di persone assicurate attivamente include, da una parte, coloro che durante il periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (v. cifra 5.2) lasciano involontariamente l'istituzione di previdenza in qualità di assicurati attivi (gruppo parziale di assicurati attivi uscenti) e, dall'altra, da coloro che al termine della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda continuano ad essere assicurati presso il medesimo istituto di previdenza (gruppo parziale di assicurati attivi che restano assicurati presso l'istituto di previdenza).

Fanno parte del gruppo dei beneficiari di rendite tutti i pensionati che, al termine del periodo di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda, restano assicurati presso l'istituto di previdenza.

La ripartizione dei fondi liberi fra i due gruppi di persone viene effettuata in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia (al giorno determinante della liquidazione parziale o alla precedente data d'uscita) delle persone assicurate attive e dei titolari di una pensione d'invalidità e la somma delle riserve matematiche (al giorno determinante della liquidazione parziale) dei beneficiari di rendite vitalizie.

6.6.2 Ripartizione individuale della quota a favore delle persone assicurate attive

Viene considerato criterio di ripartizione la durata assicurativa, l'avere di vecchiaia, l'età o il salario (alla data determinante della liquidazione parziale o alla data di uscita dall'istituto di previdenza). Per la ripartizione vengono utilizzate delle combinazioni di tali criteri. La concreta determinazione del criterio di ripartizione è da motivarsi, inoltre combinando più criteri non è permesso violare il principio della parità di trattamento.

6.6.3 Trasferimento dei diritti

Normalmente i capitali previdenziali che spettano agli uscenti che sono assicurati attivamente vengono accreditati individualmente. Se almeno 10 assicurati passano in gruppo a un'altra istituzione di previdenza (uscita collettiva) il trasferimento della parte alla quale essi hanno diritto viene effettuato collettivamente.

La parte di fondi alla quale hanno diritto gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite che restano affiliati all'istituto di previdenza rimane nell'ente previdenziale, senza una ripartizione individuale.

6.7 Computo di un disavanzo tecnico (copertura insufficiente)

Se invece di una disponibilità di fondi, si registra un disavanzo tecnico ai sensi della cifra 6.5, il disavanzo di copertura viene ripartito tra gli assicurati uscenti e quelli che rimangono affiliati all'istituto di previdenza. La definizione di questi gruppi di persone è uguale a quella utilizzata per la ripartizione dei fondi liberi.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Il disavanzo tecnico viene ripartito tra le persone destinatarie, in base all'ammontare dell'avere di vecchiaia calcolato secondo le disposizioni elencate successivamente.

Per il calcolo della quota di partecipazione al deficit tecnico non si tiene conto delle prestazioni di entrata e delle somme versate per l'acquisto di anni di contribuzione che sono state trasferite negli ultimi dodici mesi precedenti all'uscita.

I prelievi PPA e i trasferimenti di prestazioni causati da divorzio negli ultimi dodici mesi vengono inclusi nel calcolo del deficit tecnico per la prestazione di uscita.

Le riserve di fluttuazione e i fondi liberi che vengono messi a disposizione degli istituti di previdenza devono essere utilizzati per la riduzione, risp. per l'eliminazione del disavanzo.

La parte di disavanzo tecnico a carico delle persone assicurate attivamente che lasciano l'istituto di previdenza viene dedotta individualmente dalle loro prestazioni di libero passaggio. L'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP non può essere ridotto.

La parte di disavanzo tecnico a carico degli assicurati attivi che non lasciano l'istituto di previdenza rimane nell'ente previdenziale, senza una ripartizione individuale.

7 Procedura e informazione in caso di liquidazione totale o parziale degli istituti di previdenza

7.1 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente alla Fondazione ogni riduzione del personale e ogni ristrutturazione della sua azienda che possa comportare una liquidazione parziale.

7.2 Adozione della procedura di liquidazione parziale o totale degli istituti di previdenza

I dati principali che concernono la liquidazione parziale o totale della Fondazione, l'ammontare dei fondi liberi e del disavanzo tecnico come pure le disposizioni del piano di ripartizione devono essere precisati per iscritto dalla commissione di previdenza in un verbale di decisione di liquidazione parziale o totale.

7.3 Informazione delle persone assicurate

Se si verificano le condizioni per una liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, con successivo inizio della relativa procedura, la Fondazione, tramite la Commissione di previdenza, informa le persone assicurate e i pensionati sulla situazione esistente e sulla procedura da adottare successivamente.

Subito dopo l'allestimento del piano di ripartizione e dopo la redazione del verbale di decisione, la Fondazione informa tutte le persone assicurate in merito alla decisione di liquidazione parziale o totale, all'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo tecnico e al piano di ripartizione.

- a) Entro 30 giorni dall'invio delle informazioni, le persone coinvolte hanno il diritto di consultare gli atti presso la Fondazione e di presentare eventualmente ricorso contro la decisione della Commissione di previdenza.
- b) Se le divergenze non possono essere superate di comune accordo, la Fondazione deve concedere a queste persone un termine di 30 giorni per sottoporre all'esame dell'Autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

7.4 Applicazione delle decisioni

Dopo la sua entrata in vigore ai sensi della legge, il piano di ripartizione è valevole a tutti gli effetti.

Il piano di ripartizione entra in vigore se:

- a) non è stato presentato nessun ricorso; oppure se
- b) tutte le divergenze sono state risolte di comune accordo o nessuna delle persone interessate si è rivolto all'Autorità di vigilanza entro il termine di 30 giorni; oppure se
- c) l'Autorità di vigilanza ha approvato le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione con decisione avente effetto legale (conferma di efficacia giuridica).

Se in caso di disavanzo è stata versata una prestazione di libero passaggio senza riduzione o con una riduzione insufficiente, la persona assicurata deve restituire la somma versata in eccedenza.

8 Disposizioni finali

8.1 Partecipazione ai costi

L'istituto di previdenza può essere obbligato a partecipare ulteriormente ai costi straordinari sostenuti in caso di liquidazione parziale o totale, in caso di disavanzo tecnico o per le perizie effettuate in occasione di ricorsi, di reclami ecc.

8.2 Casi non regolati

I casi che non sono previsti esplicitamente da questo regolamento, vengono regolati per analogia dalla Fondazione con l'applicazione delle disposizioni di legge.

8.3 Emissione e adeguamento del regolamento

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono decisi dal consiglio di fondazione e devono essere approvati dall'Autorità di vigilanza.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

8.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2018 e sostituisce quello del 1° gennaio 2014.

Schwyz, 8 agosto 2018

Telco pkPRO
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann
Presidente

Thomas Kopp
Vicepresidente

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.